



COMUNE DI SANTA GIULETTA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.4 DEL 24/04/2024

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dacarro Simona - Presidente	Sì
2. Casella Claudio - Consigliere	Sì
3. Dellavalle Pierpaolo - Consigliere	Sì
4. Coscia Andrea - Consigliere	Sì
5. Garavani Giuseppina - Consigliere	Sì
6. Milanese Elisa - Consigliere	Sì
7. Cignoli Francesca - Consigliere	Sì
8. Paochi Sara - Consigliere	Sì
9. Brandolini Alberto - Consigliere	Sì
10. Montagna Silvia - Consigliere	Giust.
11. Massaro Laura - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **D'Arpa Elisabetta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Dacarro Simona** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA DI C.C N. 29 DEL 30.12.2022, LA SEDUTA SI E' SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA (CONFERENCE CALL) PER IL VICESINDACO CLAUDIO CASELLA, IN PRESENZA PER IL SINDACO SIMONA DACARRO, PER IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA E PER TUTTI GLI ALTRI CONSIGLIERI COMUNALI. IL TUTTO SI E' SVOLTO CON REGOLARE VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLE VOTAZIONI.

Illustra il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, c. 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1, cc. 641-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

Considerati inoltre:

- l'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 149, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: *"3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*
- l'art. 42, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: *"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;"*
- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone: *"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*
- l'art. 3, c. 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 che dispone: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla*

TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)”;

Richiamata la Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif che ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigenti;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28/04/2023;

Considerata la necessità di modificare il vigente regolamento integrando l'art. 17 comma 1, inserendo la riduzione per le abitazioni tenute a disposizione e possedute da soggetti residenti;

Richiamati l'art. 13, cc. 15, 15-bis e 15-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione contabile, in data 22.04.2024, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 novembre 2019, n. 2/DF;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, visto l'allegato art. 17 comma 1 del regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di modificare ed integrare l'art. 17 comma 1 del vigente *"Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI)"* approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28/04/2023, come sotto riportato:

Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Tari, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:

- a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione e possedute da soggetti residenti, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) del 15% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
 - d) a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi;
 - e) del 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera.
- 2) di dare atto che il nuovo testo dell'art. 17 comma 1 del *"Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI)"* è riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, evidenziando le modifiche rispetto al testo immediatamente previgente;
 - 3) Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 53, c. 16, L. n. 388/2000, il regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2024;
 - 4) di dare mandato al Responsabile del servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *"Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI)"* contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di renderne note le modifiche;
 - 5) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della deliberazione e dell'allegato regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme indicate dal D.M. MEF 20 luglio 2021 *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"*;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SANTA GIULETTA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art 147 bis comma 1 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Santa Giuletta, lì 24/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Liberali Maria Grazia

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Dacarro Simona

Il Segretario Comunale
F.to : D'Arpa Elisabetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Atti Pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11/05/2024 al 26/05/2024.

La presente deliberazione viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000

Lì, 11/05/2024

Il Segretario Comunale
F.to : D'Arpa Elisabetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data

Lì

Il Segretario Comunale
F.to : D'Arpa Elisabetta

Copia conforme all'originale per estratto, ad uso amministrativo

Lì, _____

Il Segretario Comunale
D'Arpa Elisabetta